



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 del 14/01/2026

OGGETTO: AGGIORNAMENTO VALORE DI MONETIZZAZIONE PER AREE A PARCHEGGIO IN CASO DI INTERVENTO DI RECUPERO SOTTOTETTO

L'anno **duemilaventisei**, addì **quattordici** del mese di **Gennaio** alle ore 17:45, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Signor **Colletta dott. Alessandro** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Segretario Comunale Locatelli dott.ssa Alessandra**.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COLLETTA ALESSANDRO	Sindaco	SI
SPADA MARILENA	Vicesindaco	SI
MARRONE GIANMARCO	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO VALORE DI MONETIZZAZIONE PER AREE A PARCHEGGIO IN CASO DI INTERVENTO DI RECUPERO SOTTOTETTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 3 dell'art. 64 della L.R. Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. stabilisce che:

“Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.”

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 03.10.2015 con la quale si è stabilito che la somma da versare al Comune per la realizzazione di aree a parcheggio, per interventi di recupero di sottotetti relativamente ai quali sia dimostrata l’impossibilità del reperimento fisico degli stessi fosse pari ad € 130,00, per le motivazioni espresse nella premessa della medesima deliberazione;

Ritenuto opportuno:

- procedere all’adeguamento del costo di costruzione assumendo quale valore di riferimento il dato di cui alla Deliberazione n. 133 del 03.10.2015 con applicazione a tale valore di € 130,00 della percentuale di variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, intervenuta tra Ottobre 2015 e Ottobre 2025 (ultimo dato disponibile) pari al 24,8 %, come risulta dall’allegato documento scaricato dal sito ISTAT;
- fissare, per quanto esposto al punto precedente, il nuovo valore di monetizzazione delle aree a parcheggio non reperite, in caso di interventi di recupero del sottotetto, in € 162,24;

Ritenuto il tutto meritevole di approvazione;

Visti, inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 15 del vigente Statuto Comunale, in merito alle attribuzioni della Giunta Comunale;
- i decreti sindacali con cui si nominano i responsabili dei settori competenti in materia;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017 e smi;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, inserito nell’atto;

Assicurata la competenza ad assumere l’atto ai sensi del combinato degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
2. **di stabilire** che la somma da versare al Comune per la realizzazione di aree a parcheggio, per interventi di recupero di sottotetti relativamente ai quali sia dimostrata l'impossibilità del reperimento fisico degli stessi sia pari ad € 162,24, per le motivazioni espresse in premessa;
3. **di comunicare** la presente in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
4. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atti illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;
5. **di demandare** ai competenti uffici comunali gli atti di gestione per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle forme di legge, al fine di attuare quanto prima la presente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Colletta dott. Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Segretario Comunale

Locatelli dott.ssa Alessandra

*Documento firmato digitalmente ai sensi di
legge*